



Riservato

SEDE DI FIRENZE (311)
DIVISIONE VIGILANZA

Rifer. a nota n. 429/21 del 30/09/2021 Procura della Repubblica presso
il Tribunale di Firenze
Sez. Polizia Giudiziaria - GdF
Viale Guidoni, 61
50127 FIRENZE FI

Classificazione VII 3 3

Oggetto (17950) Richiesta della Sezione Polizia Giudiziaria della
Guardia di Finanza presso la Procura della Repubblica del
Tribunale di Firenze. Richiesta informazioni. Esposti Sig.
Bolici.

Si fa riferimento alla lettera a margine con la quale codesta
Sezione di Polizia Giudiziaria della Guardia di Finanza ha chiesto
di conoscere, nell'ambito del procedimento penale n. 2792/2021
avviato dalla locale Procura della Repubblica:

- l'esito dell'attività eventualmente posta in essere dalla
Banca d'Italia a seguito delle segnalazioni inviate dal sig.
Paolo Bolici per presunte usure bancarie;
- le risposte fornite dagli intermediari eventualmente
interessati e le valutazioni assunte da questo Istituto in
conseguenza delle comunicazioni pervenute.

Al riguardo, si rappresenta che tra il 2018 e il 2019 il sig.
Bolici ha interessato questo Istituto con numerosi esposti¹, di
contenuto sostanzialmente analogo, con i quali ha lamentato
irregolarità nella gestione, da parte di vari intermediari², delle
posizioni bancarie riconducibili alla propria impresa familiare e
a due società (Inside Srl e Inside International Spa) di cui lo
stesso era legale rappresentante³.

In particolare, il sig. Bolici ha stigmatizzato gli effetti
che le segnalazioni in Centrale dei rischi (CR) effettuate dai
citati intermediari avrebbero avuto sulle vicende giudiziarie che
hanno nel tempo interessato le imprese del suo gruppo. Con tali
esposti, il segnalante ha tra l'altro trasmesso i provvedimenti di
sospensione dei termini adottati ex art. 20 L. 44/99 dalla Procura

¹ Come rappresentato anche da codesto Nucleo nella nota che si riscontra, il
sig. Bolici ha dapprima provveduto a interessare la Consob la quale,
l'11.1.2018, ha trasmesso l'esposto ricevuto alla Banca d'Italia. Le successive
comunicazioni/integrazioni sono pervenute direttamente alla Banca d'Italia.

² Si fa riferimento a Unicredit SpA, Unicredit Leasing SpA, Intesa San Paolo
SpA, Banca Nazionale del Lavoro SpA (BNL); Banca Monte dei Paschi di Siena SpA
(MPS), BPER Banca SpA, Banca Sella SpA, RCI Banque SA, BNP Paribas Lease Group
Leasing Solutions SpA.

³ Da ultimo, con pec del 13.6.2021, il sig. Paolo Bolici e la sig.ra Beatrice
Libernini hanno chiesto alla Banca d'Italia un risarcimento pari a circa 1,5
miliardi di euro per danni patrimoniali e non patrimoniali che sarebbero stati
cagionati "dalla condotta omissiva della Vigilanza".



della Repubblica presso il Tribunale di Latina in favore proprio e delle imprese allo stesso riconducibili.

In proposito, si precisa che è stato fornito più volte riscontro al sig. Bolici⁴, chiarendo i limiti dell'azione della Banca d'Italia in materia.

Questo Istituto, in particolare, ha invitato tutti gli intermediari a conformarsi a quanto stabilito dalla Circolare della Banca d'Italia n. 139/1991 contenente "Istruzioni per gli intermediari creditizi" in materia di Centrale dei rischi⁵. In taluni casi è stato necessario trasmettere i provvedimenti di sospensione ad alcuni intermediari segnalanti che avevano comunicato di non averne ricevuto copia e sono stati sollecitati gli enti che non avevano provveduto per tempo a conformarsi alle prescrizioni.

Infine, al sig. Bolici è stato precisato che, diversamente da quanto dallo stesso sostenuto, *"in presenza di questo tipo di provvedimenti, le segnalazioni effettuate dagli intermediari nella Centrale dei rischi vengono congelate"*⁶.

Si fa presente, in linea generale, che le informazioni della Centrale dei rischi (comprese le rettifiche) non hanno natura certificativa della situazione debitoria dei soggetti segnalati, in quanto originano da convenzioni segnaletiche secondo quanto stabilito dalla Circ. 139/1991. Pertanto, il modo in cui un finanziamento è segnalato non determina l'importo che il cliente è tenuto a corrispondere e che è stabilito dai contratti stipulati tra le parti e/o da provvedimenti dell'Autorità giudiziaria che statuiscono sul rapporto di finanziamento.

Si allegano:

- in calce alla presente lettera, una "nota di sintesi" in cui sono specificate le posizioni assunte dai singoli intermediari interessati;
- la documentazione riepilogata nell'allegato file excel.

⁴ Cfr. lettere della Banca d'Italia prot. n. 0366112/18 del 23/03/2018; prot. n. 0881285/18 del 23/07/2018; prot. n. 1178034/18 del 12/10/2018; prot. n. 1509504/18 del 28/12/2018; prot. n. 1055444/19 del 05/09/2019.

⁵ In base alla Circ. 139/1991 nel caso di soggetti destinatari di provvedimenti di sospensione dei termini di pagamento disposti dalla Procura della Repubblica a favore delle "vittime di usura", ex art. 20 L. 44/99, gli intermediari devono tenere conto della temporanea inesigibilità dei crediti - sia in quota capitale che in sorte interessi - ai fini della quantificazione degli importi da segnalare. Coerentemente, per l'intero periodo di efficacia del provvedimento sospensivo, essi devono fermare il computo dei giorni di persistenza dell'eventuale inadempimento e valorizzare coerentemente la variabile "stato del rapporto" dei crediti per cassa. Più in generale, la valutazione complessiva del cliente e la conseguente classificazione dei crediti non può essere peggiorativa (cfr. Circolare n. 139/1991, Cap. II, sez. 6, § 19.1).

⁶ Cfr. lettera della Banca d'Italia prot. n. 0881285/18 del 23/07/2018.



Nel manifestare la disponibilità di questo Istituto a fornire ogni ulteriore chiarimento ritenuto utile, si rappresenta l'interesse della Banca d'Italia a ricevere - nei limiti in cui sia ritenuto compatibile con il segreto istruttorio e le esigenze investigative - ogni possibile informazione in ordine agli eventuali approfondimenti condotti.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE

Firmato digitalmente da
MARIO VENTURI



BANCA D'ITALIA
EUROSISTEMA

Nota di sintesi

Unicredit spa

Unicredit ha comunicato di aver congelato le segnalazioni a partire dall'evento lesivo. Ha inoltre comunicato che sulle posizioni degli esponenti era stato riscontrato un errore relativo al calcolo del TEG con riferimento al periodo 2010-2013. A ogni modo la banca avrebbe limitato la propria insinuazione al passivo a crediti "privi di ogni ipotetico profilo di contestazione".
